

**NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).  
E-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)  
Posta Elettronica Certificata (PEC): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La informiamo che su [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

**AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.**

**La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.**

**Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.6 delle condizioni di assicurazione.**

**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

**3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni**

Il prodotto "Protezione Ufficio Reale" contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e/o la conduzione di un ufficio.

A seconda della tipologia le garanzie sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente, in base alle proprie esigenze, potrà decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative quali ad esempio, la Condizione Facoltativa Ricorso Terzi nell'ambito della Sezione Incendio oppure la Condizione Facoltativa per Beni a impiego mobile nell'ambito della Sezione Elettronica.

Nel modulo di polizza saranno indicate le Condizioni Facoltative che vengono acquistate. **Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia.**

**Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

**• Sezione Incendio**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni che può subire l'ufficio, causati da eventi quali l'incendio o l'esplosione, ma anche da altre cause quali ad esempio il fumo, il fenomeno elettrico, gli eventi atmosferici, gli spargimenti d'acqua dovuti a rottura accidentale di impianti idrici, nonché talune spese che ne possano derivare.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.1 al 2.7 e dalle Condizioni Facoltative se acquistate.

Il Contraente può scegliere di assicurarsi per i danni al fabbricato (o attivare la garanzia "rischio locativo del fabbricato"), al contenuto o per entrambi; tale scelta è evidenziata nel modulo di polizza.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: **A - Eventi socio-politici, B - Ricorso terzi.**



**AVVERTENZA** - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti 2.1 "Rischio Assicurato", 2.2 "Rischio locativo del fabbricato", 2.4 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa", 2.5 "Delimitazioni", 2.6 "Beni in leasing", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza, riferite a questa Sezione, il punto 2.7 " Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo", la Condizione Facoltativa B.

- **Sezione Furto**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni da furto del contenuto dell'ufficio e da rapina, avvenuti nei modi indicati al punto 3.1.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.1 al 3.8 e dalla Condizione Facoltativa se acquistata.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere la seguente Condizione Facoltativa: A - Aumento del limite di indennizzo per i valori.

**AVVERTENZA** - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 3.1 "Rischio assicurato", 3.3 "Delimitazioni", 3.5 "Difformità dei mezzi di chiusura", 3.6 "Beni in leasing", 3.7 "Valori in cassaforte", nonché nel testo della Condizione Facoltativa e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza riferite a questa Sezione, il punto 3.8 " Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo", la Condizione Facoltativa A.

- **Sezione Cristalli**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni di rottura di lastre relative al fabbricato alle attrezzature dell'ufficio assicurato, purché dovuti alle cause indicate nel punto 4.1 "Rischio assicurato".

La garanzia è regolamentata nei punti dal 4.1 al 4.5.

**AVVERTENZA** - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 4.1 "Rischio assicurato", 4.3 "Delimitazioni", 4.4 "Lastre in leasing", nonché nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che sia applicato un limite di indennizzo. In proposito si vedano la somma assicurata esposta sul modulo di polizza riferito a questa Sezione e il punto 4.5 "Limite di indennizzo".

- **Sezione Elettronica**

Questa Sezione contiene le garanzie per i danni che possono essere subiti dalle apparecchiature elettroniche esistenti nell'ufficio o all'esterno dell'ufficio (quando scelta la Condizione Facoltativa "Beni a impiego mobile").

La garanzia è regolamentata nei punti dal 5.1 al 5.8.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: A - Beni ad impiego mobile, B - Aumento del sottolimito per ripristino dati e supporti.

**AVVERTENZA** - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 5.1 "Rischio assicurato", 5.3 "Delimitazioni", 5.4 "Beni esclusi salvo patto speciale", 5.5 "Apparecchiature elettroniche in leasing", 5.6 "Beni esclusi dall'assicurazione", 5.7 "Danni da furto", nonché nel testo delle Condizioni Facoltative e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di polizza riferite a questa Sezione e il punto 5.8 " Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo", la Condizione Facoltativa B.

- **Sezione Responsabilità civile verso terzi**

Questa Sezione contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono derivare all'Assicurato qualora, in relazione alla proprietà, alla conduzione o alla gestione dell'ufficio, si provochino danni a altri (inclusi i prestatori di lavoro).

La garanzia è regolamentata nei punti dal 6.1 al 6.8.

**AVVERTENZA** - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 6.1 "Rischio assicurato", 6.2 "Delimitazioni", 6.3 "Persone non considerate terzi", 6.4 "Efficacia/validità territoriale dell'assicurazione", 6.5 "Massimali e limiti di risarcimento", 6.7 "Pluralità di assicurati" e nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, massimali e limiti di risarcimento.

In proposito si vedano il massimale esposto sul modulo di polizza riferito a questa Sezione e i punti: 6.6 "Franchigie - inopponibilità verso il danneggiato", 6.8 "Franchigie, limiti di risarcimento".

## Sezione Tutela Legale

Questa Sezione garantisce le spese, indicate al punto 7.1, che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la proprietà, la conduzione e la gestione dell'ufficio, nei casi espressamente indicati nella polizza ai punti 7.2. e 7.3.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 7.1 al 7.9.

**AVVERTENZA** - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 7.1 "Rischio assicurato", 7.2 "Casi assicurati", 7.3 "D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", 7.4 "Soggetti assicurati", 7.5 "Delimitazioni", 7.6 "Inizio e termine della garanzia", 7.7 "Insorgenza del sinistro", 7.8 "Dove assicuriamo", 7.9 "Unico sinistro", nonché nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** - La garanzia prevede un massimale che è esposto sul modulo di polizza in riferimento a questa Sezione.

## Sezione Assistenza

Questa sezione offre, in situazioni di emergenza che riguardano l'ufficio, la prestazione di servizi di assistenza quali l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio), l'invio di specialisti convenzionati per interventi di emergenza conseguenti a incendio, fulmine, scoppio occorso ai locali dello studio volti a recuperare i beni coinvolti dal sinistro, o a recuperare dati informatici compromessi a seguito di danneggiamenti ad unità di memoria conseguenti agli eventi anzidetti.

**AVVERTENZA** - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo alla mancata assistenza o al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 8.1 "Invio di un idraulico", 8.2 "Invio di un elettricista", 8.3 "Invio di un fabbro o di un falegname", 8.4 "Invio di un vetraio", 8.5 "Intervento di emergenza per salvataggio beni assicurati", 8.6 "Recupero dati informatici", 8.7 "Reperimento specialisti e consulenza informatica", 8.8 "Cancellazione dati informatici da supporti danneggiati", 8.9 "Consulenza specialistica per la certificazione secondo normative ISO e per la normativa di riferimento dell'attività", 8.10 "Esclusioni", 8.11 "Efficacia territoriale dell'assicurazione", nonché nelle definizioni del glossario.

**AVVERTENZA** -Le garanzie prevedono dei limiti di indennizzo che sono indicati ai punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8.

### ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo.

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

**Esempio A** : Il danno indennizzato sarà di €550 (riducendo €750 dello scoperto minimo di €200; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B**: Il danno indennizzato sarà di €1.200 (riducendo €1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C**: Il danno indennizzato sarà di €2.000 (riducendo €3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

### ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli si veda il punto 9.6.

## 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

**AVVERTENZA**: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e al punto 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si veda in proposito il punto 1.4 delle Condizioni di assicurazione.

**Esempio di aggravamento del rischio**

In un ufficio ove si svolgeva esclusivamente l'attività di consulenza informatica si avvia anche l'attività di vendita al dettaglio di computer e relativi accessori; ciò implica un maggiore rischiosità del lavoro svolto in relazione all'attività di compra-vendita nonché un maggiore rischio di furto e di incendio legato alla presenza stessa delle merci nei locali dell'esercizio

**6. Premi**

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:**

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

**AVVERTENZA** - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

**ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE**

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.9. "Indicizzazione dell'assicurazione".

**7. Rivalse**

**AVVERTENZA** - Il diritto di surroga, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso il diritto di surroga non viene esercitato nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati al punto 1.12.

**8. Diritto di recesso**

Il prodotto Protezione Ufficio Reale, prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro come disciplinato al punto 1.7 "Recesso dall'assicurazione".

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**10. Legge applicabile al contratto**

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

**11. Regime fiscale**

- Per le sezioni Incendio, Furto e Responsabilità civile verso terzi si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- per le sezioni Cristalli, Elettronica e Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%;
- per la sezione Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

**C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA** - Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti:

- dal 9.1 al 9.11 per le sezioni Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica,
- dal 9.12 al 9.14 per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi,
- dal 9.15 al 9.18 per la sezione Tutela Legale,
- dal 9.19 al 9.21 per la sezione Assistenza.

**AVVERTENZA**

- Con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG ASSICURAZIONI S.P.A , di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della sezione Tutela Legale.

**13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.lvass.it](http://www.lvass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

**Commissione di Garanzia**

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

**Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

**14. Arbitrato**

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Luca Filippone



Nelle pagine successive è possibile consultare il GLOSSARIO



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

## GLOSSARIO

### ADDETTI

Il *Gestore dell'ufficio* e i *prestatori di lavoro*. Non sono considerati *addetti* gli *appaltatori* e i loro dipendenti.

### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

L'insieme delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, **esclusivamente quando esistenti nell'ufficio**, adibite all'*attività*, nonché gli impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione. **Sono esclusi i telefoni portatili e i palmari (e, di conseguenza, gli "smartphone")**.

### APPALTATORE

Il soggetto, persona fisica o persona giuridica, a cui il *Gestore* affida direttamente l'esecuzione di una parte dell' *attività* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

### ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'*assicurazione*.

### ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

### ATTIVITÀ

L'*attività* esercitata dal *gestore* nell'*ufficio* e dichiarata nel *modulo di polizza*.

### ATTREZZATURA E ARREDAMENTO IN GENERE

Mobiliario, arredamento ed attrezzatura tecnica, strumenti professionali, targhe e insegne interne al *fabbricato*, cancelleria, materiale cartaceo (documenti, registri, disegni e simili), oggetti promozionali, effetti personali.

Sono compresi altresì: oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo. Se l'*assicurato* è locatario del *fabbricato*, sono comprese le migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato* **sempreché sul *fabbricato* stesso non sia prestata la garanzia di cui alla sezione Incendio**

### BENI

*Fabbricato* e *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

### BENI AD IMPIEGO MOBILE

*Apparecchiature elettroniche* che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in luogo diverso rispetto all'ubicazione o alle ubicazioni indicate nel *modulo di polizza*.

### CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.P.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*.

### CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

### CONTENUTO

Complesso dei beni, anche se di proprietà di terzi, esistenti nell'*ufficio*, così classificati.

- **Attrezzatura e arredamento in genere;**
- **Valori.**

**Non costituiscono *contenuto* e sono quindi esclusi i *preziosi* e le *apparecchiature elettroniche*.**

### CONTRAENTE

La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### COSE

Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.



**DANNI INDIRECTI**

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto o in parte i *beni* colpiti da un *sinistro*;
- dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un *sinistro*.

**DATI E RELATIVI SUPPORTI**

Informazioni logicamente strutturate, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*, modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

**EUROPA**

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

**FABBRICATO**

I locali ove si svolge l'*attività*; pertanto, *fabbricato* indica un intero edificio quando l'*attività* lo occupi interamente o la porzione di un edificio quando l'*attività* lo occupi parzialmente. Il *fabbricato* comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) nonché gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), targhe e insegne (purché entrambe fissate al *fabbricato*), tende (purché fissate al *fabbricato* ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Qualora l'*attività* sia svolta in locali, dipendenze e depositi facenti parte di più edifici non separati da strade ad uso pubblico e ubicati all'indirizzo indicato nel *modulo di polizza*, il *fabbricato* si intende comprensivo di tutti tali locali, dipendenze e depositi

**Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.**

**FENOMENO ELETTRICO**

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

**FRANCHIGIA**

Parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico del *Contraente* / *Assicurato*.

**FURTO**

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**GESTORE**

Il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che conduce e gestisce, assumendone la responsabilità, l'*attività*.

**HARD DISK**

Disco magnetico fisso di grande capacità per la memorizzazione di *dati*.

**INCENDIO**

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

**LASTRE**

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**) purché nell'area dell'*ufficio*. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni e iscrizioni.

**LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO**

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della *polizza* e/o con riferimento ad alcune garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

**MASSIMALE**

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5414 INC).

**PARTI**

Il *Contraente* e Reale Mutua.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

**PORTAVALORI**

*Addetto* incaricato del trasporto di *valori*.

**PREMIO**

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.



**PRESTATORI DI LAVORO**

I dipendenti, i familiari coadiuvanti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del *Gestore*.

**PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata riportata nel *modulo di polizza*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni* o delle *apparecchiature elettroniche*.

**PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

**RAPINA**

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**REGOLA PROPORZIONALE**

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei *beni*, la somma assicurata per ciascuna categoria di *beni* indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei *beni* stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

**SCIPPO**

*Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*. Per la Sezione Tutela Legale, il verificarsi di una controversia riferita ai casi assicurati.

**UFFICIO**

L'insieme dei locali (compresi eventuali pertinenze, dipendenze e depositi) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato nel *modulo di polizza*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'*attività*

**VALORE A NUOVO**

- Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili.
- Per il *contenuto* (**limitatamente ad "attrezzatura ed arredamento in genere"**), le *apparecchiature elettroniche*, i *beni ad impiego mobile* e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**VALORE ALLO STATO D'USO**

- Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili.
- Per il *contenuto* (**limitatamente ad "attrezzatura ed arredamento in genere"**), le *apparecchiature elettroniche*, i *beni ad impiego mobile* il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**VALORE INTERO**

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni* assicurati secondo quanto previsto al punto 2.3 B "Forma di assicurazione - valore dei *beni* assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui *valori*.

**VALORI**

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.